



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 14 del 08/03/2017

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
64	08/03/2017	CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001.

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

Vista la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

Vista la nota, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 523 del 06.03.2017, con la quale il Dipendente identificato con la matricola n. 2 ha chiesto di fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, per il periodo 16.03.2017 – 31.12.2017, per assistenza ad affine convivente non ricoverato a tempo pieno in struttura specializzata;

Rilevato:

- che la persona cui prestare assistenza è in possesso della certificazione, depositata in copia agli atti dell'Ente, comprovante, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto oggetto del presente atto;
- che il Dipendente dichiara di essere convivente con il familiare da assistere;
- che il Dipendente ha già fruito nell'anno 2016 di n. 64 giorni di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001;

Considerato che nella nota di richiesta di cui sopra il Dipendente dichiara di voler fruire del congedo in maniera frazionata, garantendo la presenza in servizio dal lunedì al mercoledì di tutte le settimane, rispettando la calendarizzazione riportata nello schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Viste la normativa e le disposizioni, inerenti la materia, appresso evidenziate:

- art. 4, comma 2 della L. 53/2000 il quale recita “*I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni... omissis...*”;
- art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 il quale recita “*Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi*”;
- D. Lgs. 119/2011 recante modifiche all'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione;
- Art. 25, comma 6bis del D.L. 90/2014 relativo a “Semplificazione per i soggetti con invalidità”;
- Circolare INPS n. 10 del 23.01.2015 avente ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazione per i soggetti con invalidità”;
- Circolare INPDAP n. 2 del 10.01.2002;
- Informativa INPDAP n. 22 del 25.10.2002;
- Informativa INPDAP n. 30 del 21.07.2003;
- Circolare n. 31 del 12.05.2004;
- Circolare INPDAP n. 22 del 28.12.2011;

Considerato che, da quanto risultante dalla documentazione depositata agli atti dell'Ente, sussistono i presupposti previsti dalla normativa del settore per la concessione al Dipendente del congedo straordinario richiesto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

Di concedere al Dipendente identificato con la matricola n. 2 il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per un totale di 84 giorni da fruire nel periodo 16.03.2017-31.12.2017, con modalità frazionata garantendo la presenza in servizio dal lunedì al mercoledì di tutte le settimane, rispettando la calendarizzazione riportata nello schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di confermare che per il congedo fruito in modalità frazionata è necessaria l'effettiva ripresa del servizio tra un periodo di assenza e il successivo;

Di decurtare dai due anni di congedo straordinario spettanti n. 84 giorni concessi con il presente atto, in aggiunta a n. 64 giorni fruiti nell'anno 2016;

Di dare atto che:

- Durante il periodo di congedo il Dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- Il periodo di congedo in questione è coperto da contribuzione figurativa e che, ai sensi del comma *5quinquies* dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, così come modificato dal D. Lgs. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Il versamento dei contributi pensionistici per il periodo di congedo sono a totale carico dell'Ente di appartenenza del Dipendente;

Di precisare che il Dipendente in argomento assume su di se l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua il venir meno dei presupposti per il godimento del beneficio in questione;

Di trasmettere copia del presente al Dipendente interessato ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/03/2017

Ussassai, 08/03/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni:
Dott.ssa Lisa Mura